MAXXI

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2023

1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO

LA FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, ha disciplinato con il presente regolamento le tutele del segnalante introdotte dalla Legge 179/2017 di modifica dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. (Testo Unico sul Pubblico Impiego). Il Regolamento è redatto in conformità alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" adottate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.469 del 9 giugno 2021, così come formulate e pubblicate a seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 215 del 4 dicembre 2019 e del parere del Consiglio di Stato (Sez. I - adunanza del 4 marzo 2020).

Inoltre, il presente regolamento tiene contro delle novità legislative introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnlanano violazioni delle disposizioni normative nazionali, nonché della Guida Operativa Whistleblowing pubblicata il 27 ottobre 2023 da Confindustria, dopo il recepimento della nuova disciplina europea.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'istituto del Whistleblowing consiste nella possibilità data ai dipendenti di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'organizzazione. Il comportamento del segnalante è tutelato in quanto persegue l'interesse del buon andamento della Fondazione. Se non adeguatamente protetto, il segnalante potrebbe emettere di effettuare la segnalazione per timore di subire misure discriminatorie o ritorsioni a suo danno.

2. PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE

Il segnalante è la persona fisica testimone di un illecito o di un'irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso Fondazione e che decide di segnalarlo.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente regolamento, i soggetti che possono segnalare la presenza di illeciti sono:

a) i dipendenti della FONDAZIONE MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO;

b) i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, i dipendenti delle società partecipate e delle società in house soggette a controllo analogo;

c) i lavoratori autonomi;

d) i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Fondazione;

e) i liberi professionisti e i consulenti;

f) Il personale che svolge attività di tirocinio/stage presso la Fondazione.

g) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione rilevante ai fini del presente Regolamento tutti quei fatti e quelle condotte che configurino delitti o tentativi di delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Fondazione o ad altro ente pubblico.

Sono, altresì, ricomprese le violazioni del Codice Etico, del Piano Triennale Anticorruzione e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Il whistleblowing non riguarda invece le lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, o i rapporti con superiori o colleghi.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023, per "violazioni" si intendono "*comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:*

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme

dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonchè le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)".

Saranno prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni che contengono i seguenti elementi:
- l'iscrizione alla piattaforma di segnalazione;
- La descrizione del fatto oggetto della segnalazione, debitamente circostanziato nel tempo e nel luogo;
- il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere il fatto segnalato;
- i soggetti in grado di riferire sul fatto;
- ulteriori elementi di prova documentale che consentono di verificare la fondatezza del fatto segnalato o che siano utili alla ricostruzione del fatto segnalato.

In ogni caso, la segnalazione indirizzata all'Unità whistleblowing non sostituisce l'obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.
Resta fermo che, laddove il dipendente denunci un reato all'autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 54-bis.

La segnalazione deve essere effettuata attraverso la piattaforma telematica che garantisce:
- la corretta identificazione dell'autore della segnalazione;
- l'invio della segnalazione avviene attraverso un modello che contiene tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto;
- l'anonimato del segnalante e la possibile ricostruzione dell'identità del segnalante nei casi consentiti;
- la tutela della riservatezza del segnalante nei casi consentiti;

- la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni, discriminazioni, dirette e indirette;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei soggetti coinvolti;
- il controllo degli accessi al sistema;
- la gestione delle informazioni attraverso protocolli sicuri;
- l'invio della risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria;
- la verifica dello stato di avanzamento della pratica;
- la conservazione dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

4. FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Il procedimento di gestione delle segnalazioni si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- il segnalante si registra sulla piattaforma;
- il segnalante invia la segnalazione compilando il modulo reso disponibile all'interno dell'applicativo e riceve dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi; i dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR. I campi di cui occorre la compilazione permettono l'indicazione di una serie di informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi a cura da parte dell'istruttore. Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato;
- l'istruttore (figura preposta alla gestione della segnalazione e alla definizione dell'istruttoria) procede a ricevere e categorizzare la segnalazione; verificare preliminarmente che il contenuto della segnalazione abbia i presupposti e i requisiti necessari di cui al presente Regolamento; procedere all'istruttoria e alla eventuale interazione con il segnalante, ad esempio al fine di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti o informazioni, ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato (ai fini dell'istruttoria, l'istruttore ha accesso a qualunque documento o fonte informativa presso la Fondazione); definire e chiudere con esito archiviazione o di inoltro della segnalazione unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sulle relative risultanze istruttorie; trasmissione agli uffici competenti, a seconda dei profili di illiceità riscontrati (Consiglio di amministrazione, Segretario Generale, Presidente);
- il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo alla piattaforma utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- il procedimento viene concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo sospensione dei termini.

L'istruttore è altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e sul loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da indirizzare all'organo di indirizzo.

5. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Conformemente ai principi stabiliti dalla Regolamento UE 2016/679, la Fondazione - che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi. In particolare, l'istruttore – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi e dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento. Il segnalante è informato ai sensi dell'art. 13 del GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

Nell'eventuale procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria, mentre successivamente potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174; se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano all'istruttore, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante, l'istruttore procederà a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990.

6. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art 2043 c.c. . Allo stesso modo, come previsto dall'art, 6 del D.Lgs. n. 231/2001, il segnalante sarà responsabile anche delle segnalazioni che siano infondate ed inoltrate con dolo o colpa grave. Qualora, a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti infondata o effettuata al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

Indice

1. Finalità del regolamento **2**

2. Persone che possono segnalare **3**

3. Oggetto della segnalazione **4**

4. Fasi del processo di segnalazione **6**

5. Riservatezza e trattamento dati personali **8**

6. Responsabilità del segnalante **9**

MA XXI